



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE E FORESTE

SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
(articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4)

Istruzioni in merito alla corretta applicazione della disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 in merito all'articolo 15 (Riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti) della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.

(versione aggiornata ad aprile 2013)

- Ferma restando l'applicazione delle misure agli edifici esistenti da almeno 15 anni, la condizione della prevalente destinazione residenziale deve risultare dalla situazione catastale attuale; tale condizione residenziale può essere intervenuta quindi anche dopo la realizzazione dell'edificio o successivamente all'anno 1995;
- la legittimazione degli edifici o degli interventi eseguiti su di essi deve risultare alla data di presentazione della domanda e quindi può essere intervenuta anche in data successiva alla loro realizzazione;
- è esclusa l'applicazione delle misure di incentivazione agli interventi di mera ristrutturazione edilizia, in quanto la disposizione prende in considerazione solo gli interventi di demolizione con ricostruzione *come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettera g) ¹ della legge urbanistica provinciale, ivi compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - semprechè le demolizioni interessino una parte prevalente dell'edificio ed il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio* - in quanto la finalità dell'intervento è l'integrale riqualificazione architettonica, strutturale ed energetica, degli edifici degradati;
- la possibilità di derogare alle norme urbanistiche può riguardare solo le previsioni dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali e non le disposizioni generali d'attuazione della legge urbanistica e del Piano urbanistico provinciale contenute in regolamenti o deliberazioni della Giunta provinciale.

¹ - la lettera f) del comma 1 dell'articolo 99 della legge urbanistica, relativa agli "interventi di sostituzione edilizia", è stata abrogata dall'articolo 70, comma 9, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;